



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315217 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it

Prot. n. 10882

ORDINANZA N. 38

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

PREMESSO:

Che occorre provvedere ad una campagna di prevenzione sul territorio comunale per contenere la proliferazione di topi e ratti, specie nel periodo estivo, da estendersi necessariamente anche alle aree scoperte di proprietà privata, al fine di garantire l'effettiva collaborazione con la cittadinanza;

Che lo stato di abbandono di rifiuti nel territorio comunale comporta, in particolare durante i mesi più caldi dell'anno, un decadimento delle condizioni igienico-ambientali nonché il deterioramento della qualità dell'arredo urbano e l'incremento della riproduzione di muridi nocivi per la salute e l'igiene pubblica;

DATO ATTO

Che è stato acquisito materiale fotografico dal quale emerge la presenza di topi lungo l'argine del Canale Vandura e di rifiuti abbandonati in località Borgo Trento Trieste, angolo con Contrà Sant'Anna;

RITENUTO

di dover disporre misure indifferibili ed urgenti volte al divieto di abbandono di rifiuti nel territorio comunale al fine di evitare, per quanto possibile, la riproduzione di topi e ratti e di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica;

RITENUTO

di dovere adottare, pertanto, un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di ottobre, al fine di evitare l'insorgenza di situazioni igieniche potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica nei mesi estivi;

CONSIDERATO

Che l'articolo 50 del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 assegna al Sindaco il potere di intervenire per far fronte ad emergenze di ordine sanitario o di igiene pubblica, a carattere locale;
Che l'articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 individua nel Sindaco l'autorità sanitaria locale;

Che le situazioni di incuria, di abbandono di rifiuti di cui sopra, riscontrate sulla base delle segnalazioni e lamentate dai cittadini residenti, riguardano tra l'altro luoghi pertinenziali a dimore private, come pure aree private scoperte dismesse, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, e determinano l'insorgere di condizioni di degrado e di rischio creando nei cittadini residenti uno stato di allarme;

VISTI

L'articolo 50 e l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Il regolamento di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 41 , l'articolo 55 e l'allegato A;
Lo Statuto Comunale;

ORDINA

In tutto il territorio comunale:

1. il rispetto delle norme previste dal Codice Ambientale, in particolare il divieto di abbandono dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 D.Lgs, 152/06, e in quanto stabilito dai Regolamenti comunali in materia, al fine di prevenire la presenza di muridi (topi e ratti);
2. il conferimento dei rifiuti soggetti alla raccolta dal parte del gestore del servizio, consentita solo ai soggetti che ne hanno titolo nel Comune di Camposampiero, deve avvenire nel rispetto dei giorni, degli orari, delle localizzazioni, delle tipologie (umido, secco, plastica, vetro, verde e ramaglie, ecc) consentiti.
3. ai proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private di adottare tutte le misure atte a prevenire l'abbandono ed il deposito di materiali che possano favorire l'annidamento o il proliferare di animali molesti;
4. l'effettuazione a carico dei proprietari, dei conduttori o degli usufruttuari di trattamenti di derattizzazione al fine di garantire la salute pubblica, in particolare sulle aree scoperte incustodite contenute nel perimetro urbano, private o condominiali (di proprietà di cittadini, imprese o enti);
5. lo sgombero da erbacce, vegetazione spontanea e rifiuti, in particolare nelle aree di proprietà e di conduzione di soggetti pubblici e privati come cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili ed ogni altra area contenuta nel perimetro urbano.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990.

La presente ordinanza produce effetti sino al 31.10.2012.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 oltre alle spese del procedimento.

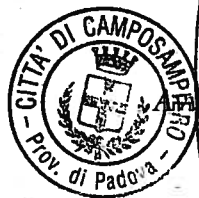
La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, alla Stazione Carabinieri competente per territorio, al Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Camposampiero, lì 13 luglio 2012



IL SINDACO

Domenico Zanon